

portanza di queste osservazioni, e che quindi vedrà che mai e poi mai i comuni e le provincie possono trovarsi in identiche condizioni dei privati per avere la medesima libertà in qualsiasi ramo del pubblico servizio che loro sia deferito.

Pertanto io mi riassumo dicendo che non ho difficoltà di accettare la proposta Mamiani: unicamente desidererei ottenere una spiegazione dall'onorevole preopinante riguardo ad una parola inserita in essa, la quale forse potrebbe pregiudicare la quistione della libertà d'insegnamento, cui non è intendimento mio, nè credo dell'onorevole preopinante, di voler pregiudicare radicalmente, dacchè tutti convenimmo di lasciarla libera per le singole leggi speciali. L'essenziale è d'introdurre nella legge la massima che i comuni e le provincie avranno una tal quale ingerenza nell'amministrazione delle proprie scuole.

Ora, per evitare che si prevenga quello che la Camera vorrà poi disporre nelle leggi speciali, domanderò all'onorevole preopinante se crede assolutamente necessario di conservare nella sua proposta la parola *integrale*, o se non gli basterebbe di dire « la parte che le amministrazioni provinciali e comunali avranno nel governo delle proprie scuole. »

La frase è più generica e non pregiudica nessuna quistione. Farò poi un'altra preghiera all'onorevole Mamiani, e, qualora la Camera accolga il suo emendamento, anche alla Camera medesima, di voler lasciare facoltà poi al presidente di collocarlo nel luogo più opportuno, che io credo sarebbe dopo la prima parte dell'articolo 7, cioè a dire dove la legge riserva di fare leggi speciali riguardo alle scuole private.

MAMIANI. Non posso se non ringraziare la cortesia colla quale il ministro ha voluto accogliere il mio emendamento, e per essere breve non entrereò a rispondere e a significare parecchie cose che mi occorrono in mente circa le considerazioni critiche fatte da esso signor ministro: ogni parola diventa superflua, dappoichè nella massima generale e nell'applicazione presente ho la fortuna di essere concorde con lui.

Quanto al collocare l'emendamento piuttosto in una parte che in un'altra della proposta, cedo prontamente ed assai volentieri alle ragioni da lui esposte.

Io non entrereò in disquisizioni grammaticali sull'epiteto *integrale*. Farò soltanto avvertire che alcuni esempi di antichi ci mostrano *integrale* voler esprimere ciò che unito colle altre parti compone il tutto: certo se *integrale* volesse significare la totalità della cosa, sarebbe contraddittorio il dire che il municipio entra a parte col signor ministro nel governo delle scuole: per necessità dunque l'accezione del vocabolo ha un ristretto significato: ho scritto *integrale* piuttosto che *sostanziale*, parendomi quest'ultima voce avere qual cosa del cattedratico e non convenire ad un Parlamento.

Io rimetto la cosa al signor ministro ed alla Commissione, con questo solo riserbo che non si dica nudamente e senza epiteto esplicativo *avranno parte*. Questa frase non può bastare; imperocchè qualche accidentale partecipazione l'hanno i municipi anche colle vigenti leggi: ma io credo che nessuno fra noi o grandissima porzione almeno dell'Assemblea non se ne vuol contentare.

Io abolirò anche il vocabolo *integrale*, se ai più non piace; ma desidero che sia supplito con altra voce che abbia ad un di presso o uno stesso valore nei dizionari o quello almeno che io intendo di attribuirgli. D'altro lato, io non veniva pensando che vi fosse difficoltà sul vocabolo, e non volto la mente a trovarne un altro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo le spiegazioni che l'onorevole preopinante venne a dare sul suo intendimento riguardo alla parola *integrale*, io non insisterò.

Parmi solo che sarebbe più opportuno di mettere la parola *ingerenza*, che le amministrazioni provinciali e comunitative avranno.

Questa frase non sarà per avventura tanto elegante, ma esprimerà forse meglio l'idea che abbiamo.

MAMIANI. Io non fo questione sulla voce *ingerenza* o *ingerimento* che sia; l'istanza che fo è solo per definire di quale specie d'ingerimento si parla.

Io voglio un vocabolo il quale significhi dover possedere i comuni un ingerimento sostanziale e che non sia minimo, non sia accidentale ed estrinseco, quale è quello che hanno al presente.

PARETO. Io, interpretando il sentimento dell'onorevole Mamiani, propongo che si metta che *abbiano parte sostanziale*.

Mi spiace che sia una parola cattedratica; ma, siccome desidero che l'ingerenza dei municipi sia veramente di sostanza e non solo apparente, propongo questa parola che indica qualche cosa di reale.

Una voce dal banco della Commissione. « Effettiva. »

MAMIANI. Sì, effettiva.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io proporrei che questa disposizione venisse collocata dopo il primo capoverso dell'articolo 7, così concepito:

« Le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sovr'esso la vigilanza del Governo. »

Dopo si aggiungerebbe:

« Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni giusta le quali le amministrazioni provinciali e comunali avranno parte effettiva nel governo delle proprie scuole ed istituti. »

MAMIANI. Accetto la redazione del signor ministro.

PARETO. La parola *effettiva* indica che questa ingerenza dovrà avere un qualche effetto, ma non spiega se sarà molto o poco. Quindi io preferisco sempre la parola *sostanziale*, che implica, a mio parere, qualche cosa di più.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte. Secondo l'una, che è quella del deputato Pareto, si esprimerebbe l'idea dell'onorevole Mamiani colla parola *sostanziale*; secondo l'altra, proposta dal ministro, si esprimerebbe quella stessa idea colla parola *effettiva*. Porrò quindi ai voti innanzitutto la proposta del deputato Pareto, colla quale si chiede che si dica: « avranno parte sostanziale. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Metterò ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Mamiani ed emendato dal signor ministro, che sarebbe così espresso:

« Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni giusta le quali le amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte effettiva nel governo delle proprie scuole ed istituti. »

(La Camera approva.)

Interpello ora la Camera relativamente al luogo in cui si dovrà collocare quest'articolo.

Il signor ministro propone che sia posto dopo il primo capoverso dell'articolo 7, il quale è così concepito:

« Le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sovr'esso la vigilanza del Governo. »

Pongo a partito questa proposta.

(La Camera approva.)

« Capo III. — Disposizioni speciali. — Art. 73. Gli stipendi